



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 250/18/CONS

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L'ISTITUTO DELL'AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, nn. 3, 5, 13 e 14, che attribuisce all'AGCOM competenze di regolamentazione, vigilanza e sanzione in materia di pubblicità;

VISTO il decreto legislativo n. 177, del 31 luglio 2005, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, l'art. 10, che assegna all'AGCOM il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore dei servizi di media audiovisivi o radiofonici e di esercitare in tale settore le competenze richiamate dalle norme del testo unico, nonché quelle rientranti nelle funzioni e nei compiti attribuiti dalle norme vigenti, anche se non trasposte nel testo unico;

VISTA la Direttiva 2010/13/UE del 10 marzo 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (Direttiva sui servizi di media audiovisivi e di seguito così denominata), ed in particolare, il considerando 44 il quale dispone che “*Gli strumenti di co-regolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l'autoregolamentazione costituisce un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per sé stessi orientamenti comuni.*

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva”. Tuttavia, se



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La co-regolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La co-regolamentazione dovrebbe consentire l'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla co-regolamentazione e all'autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire regimi di co-regolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di co-regolamentazione o autoregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci”;

VISTO l'art. 4, paragrafo 7, della Direttiva sui servizi media audiovisivi, il quale dispone che: *“Gli Stati membri promuovono i regimi di co-regolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un'applicazione efficace delle norme”;*

CONSIDERATO che l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria opera in Italia con lo scopo di promuovere una comunicazione commerciale *“onesta, veritiera e corretta”* attraverso l'applicazione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (di seguito *Codice*), periodicamente aggiornato;

CONSIDERATO che un raccordo tra le competenze dell'AGCOM e l'esperienza autodisciplinare maturata dallo IAP nel settore delle comunicazioni commerciali anche *on line* può contribuire, nel rispetto delle reciproche prerogative e competenze, a realizzare un controllo della comunicazione commerciale per garantire una ancora più efficace tutela dell'utenza sulla base di criteri condivisi;

RITENUTO pertanto di addivenire alla conclusione di un accordo quadro nell'ambito del quale possono essere definite iniziative specifiche volte a dare concreta implementazione agli obiettivi descritti;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Art. 1

1. È approvato il testo dell'Accordo Quadro tra AGCOM e lo IAP, concernente l'esercizio coordinato delle rispettive competenze in materia di comunicazione commerciale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Il testo dell'Accordo Quadro è riportato nell'Allegato A) della presente delibera e ne costituisce parte integrante.
3. Il Presidente dell'Autorità sottoscrive l'Accordo Quadro con il Presidente dell'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.
4. Il presente accordo quadro non comporta oneri finanziari a carico delle parti.
5. La Direzione contenuti audiovisivi dell'Autorità provvede a porre in essere tutte le iniziative e gli atti per l'esecuzione della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi